

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato



CONFERMATA LA PROROGA PER LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE DI QUOTE E TERRENI	2
BONUS INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0: LE ALIQUOTE DELL'AGEVOLAZIONE APPLICABILI NEL 2025	2
RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI: COSA CAMBIA A PARTIRE DAL 2025	3
BENESSERE E BIOSICUREZZA PER UN ALLEVAMENTO SOSTENIBILE	4
SICUREZZA SUL LAVORO: DEBUTTA LA PATENTE A PUNTI, MA SOLO PER CHI OPERA NEI CANTIERI	4
TORNANO I DIVIETI DI SPANDIMENTO REFLUI PER LA STAGIONE INVERNALE 2024	4
AUTORIZZATO SU SOIA IL DISSECCANTE SPOTLIGHT PLUS	5
CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 2024: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE IN UN NUOVO DOCUMENTO AGEA	6



**Professional
Partner
2024**



REDATTO DA:

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

TUTORIAL A CURA DI:

Nicoletta Ferri

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 18 ottobre 2024

Comisag Cooperativa Miglioramento Servizi in agricoltura S.c.a.r.l.

Via Brescia n. 134/C - 25018 Montichiari (BS) - Partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di BS 01943390987 -
tel. 030 9650870 - fax. 030 9650622 - mail: info@comisag.it

CONFERMATA LA PROROGA PER LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE DI QUOTE E TERRENI

Il decreto Omnibus ha previsto una proroga per la rivalutazione di quote e terreni. Adesso il termine ultimo entro il quale pagare l'imposta sostitutiva del 16% nonché redigere e giurare la perizia di stima è il 30 novembre 2024.

I soggetti che possono accedere alla rideterminazione del valore sono i seguenti:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Tutti i soggetti sopra menzionati debbono rispettare i seguenti parametri:

- alla data del 1° gennaio 2024 devono possedere terreni edificabili o con destinazione agricola;
- alla data del 1° gennaio 2024 devono possedere partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.

Vediamo ora come fare per sostituire il valore storico di quote e terreni con quello rivalutato.

In prima battuta occorre, entro il 30 novembre 2024, far redigere un'apposita perizia giurata da un professionista abilitato.

La decisione di procedere con la rivalutazione richiede un confronto tra l'importo dell'imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato e le imposte ordinarie sulla plusvalenza. È importante considerare anche i costi per la redazione della perizia. In alcune situazioni, la rivalutazione potrebbe non risultare vantaggiosa, poiché l'imposta sostitutiva potrebbe superare quella ordinaria, come nel caso di terreni agricoli posseduti per più di cinque anni che non generano plusvalenze tassate.

Inoltre, la rivalutazione già effettuata in passato non impedisce di usufruire nuovamente di questa misura; è possibile scomputare l'imposta già versata, a condizione che il bene oggetto di rivalutazione sia lo stesso di quello precedentemente rivalutato.

La scelta di rivalutare non è revocabile: se un contribuente ha già effettuato il versamento dell'imposta, non ha diritto al rimborso, nemmeno se il valore rideterminato non è stato considerato nella determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione.

BONUS INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0: LE ALIQUOTE DELL'AGEVOLAZIONE APPLICABILI NEL 2025

Anche nel 2025, le aliquote agevolative previste per gli investimenti in beni strumentali materiali restano confermate nelle medesime misure applicabili nel 2023 e nel 2024. Differentemente, l'aliquota agevolativa prevista per gli investimenti in beni strumentali immateriali effettuati nell'annualità 2025 subirà una riduzione, passando dall'attuale 15% alla nuova misura del 10%. Con l'approssimarsi della fine dell'anno pare dunque opportuno tornare a esaminare brevemente i profili oggettivi e applicativi dell'agevolazione, considerata peraltro anche la possibilità di fruire, in alternativa, del credito d'imposta riconosciuto per i c.d. investimenti nel Piano Transizione 5.0.

QUOTA DI INVESTIMENTI	INVESTIMENTI 01/01/2025 - 31/12/2025 (o entro il 30/06/2026 con prenotazione e acconto entro il 31/12/2025)
Fino a 2,5 milioni di euro	20%
Superiore a 2,5 e fino a 10 milioni di euro	10%
Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro	5%
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico provvedimento, ancora in attesa di emanazione, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.	

Tuttavia, il bonus investimenti Industria 4.0 non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti ricompresi nel Piano Transizione 5.0.

RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI: COSA CAMBIA A PARTIRE DAL 2025

La Legge n. 67/2024 ha ridotto progressivamente l'aliquota della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica. Dal 1° gennaio 2025, la detrazione scenderà dal 50% al 36%, con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, mentre dal 2028 al 2033 sarà del 30%. Fino al 31 dicembre 2024, è ancora possibile beneficiare della detrazione al 50%, con un limite di 96.000 euro. La detrazione è valida per le spese sostenute tramite pagamenti tracciabili.

Volendo riassumere brevemente l'evoluzione normativa si ha che:

- ✓ Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024: detrazione al 50% con un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
- ✓ Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027: torna al 36%, con un limite di spesa di 48.000 euro;
- ✓ Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033: aliquota ridotta al 30%;
- ✓ Dal 1° gennaio 2034: ritorno all'aliquota ordinaria del 36%.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

BENESSERE E BIOSICUREZZA PER UN ALLEVAMENTO SOSTENIBILE

Domenica 27 ottobre 2024 presso la Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (BS), si terrà convegno dal titolo: **“Benessere e Biosicurezza per un allevamento sostenibile”**. Il convegno è organizzato nell’ambito Il progetto Bioalert, finanziato dalla Regione Lombardia.

Per saperne di più e leggere il programma clicca qui <https://www.istitutospallanzani.it/2024/10/benessere-e-biosicurezza-per-un-allevamento-sostenibile/>

SICUREZZA SUL LAVORO: DEBUTTA LA PATENTE A PUNTI, MA SOLO PER CHI OPERA NEI CANTIERI

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 ha ufficialmente fatto il suo debutto il sistema della patente a crediti edilizia (c.d. “patente a punti”) che rappresenta il nuovo strumento di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Il decreto n. 132/2024 è entrato in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Il settore agricolo è escluso dall’obbligo di conseguire la patente a punti in quanto nel decreto 132/2024 si rimanda all’articolo 89 del DL 81/2008 che identifica come luogo delle attività lavorative il “cantiere” mobile o temporaneo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato dall’allegato X dell’articolo stesso.

Nell’allegato in questione sono riportate una serie di attività edili riconducibili al codice Ateco 4.1 e seguenti (settore edile) e anche le opere di sistemazione forestale e di sterro.

Tali ultime attività (che possono essere svolte anche da aziende che effettuano manutenzione del verde) devono comunque essere eseguite all’interno di cantieri edili mobili o temporanei e comunque non limitate alle sole attività di manutenzione del verde, ma anche edili. Pertanto, si ritiene che le aziende che effettuano manutenzione del verde fuori dai cantieri edili non sono tenute al conseguimento della patente a punti.

TORNANO I DIVIETI DI SPANDIMENTO REFLUI PER LA STAGIONE INVERNALE 2024

Anche quest’anno, a partire dal prossimo 1° novembre, si applicheranno le limitazioni temporali inerenti lo spandimento di reflui e fertilizzanti, già in vigore la scorsa annata e valide per tutto il territorio regionale. Le limitazioni dureranno 90 giorni, e saranno così articolate: 60 giorni, compresi tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio, saranno continuativi, mentre i restanti 30 giorni verranno distribuiti tra il 1° novembre e il 2 dicembre e tra il 30 gennaio e la fine di febbraio, **modulati dal Bollettino Nitrati**. Si ricorda che il Bollettino Nitrati regola in modo vincolante, da novembre a febbraio su tutto

il territorio della Lombardia, i divieti temporali di distribuzione di letami, liquami e materiali assimilati, fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati, riportando le prescrizioni per ogni singolo comune. Si rammenta inoltre che dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo, in Regione Lombardia, è operativo il dispositivo "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria (PRIA)". Pertanto, nei casi di superamento (anche temporaneo) del valore soglia di concentrazione delle PM10 (stabilito in 50 microgrammi/metrocubo), sui terreni localizzati nei comuni ove si applicassero le misure temporanee di 1° e 2° livello, entrerà comunque in vigore il divieto di spandimento di reflui e taluni concimi azotati, salvo i casi di spandimento effettuato tramite iniezione e interrimento immediato. Verificate con il vostro tecnico che si occupa degli adempimenti relativi alla gestione dei nitrati l'elenco delle tecniche ammesse per la distribuzione dei reflui e l'elenco dei concimi ammessi in caso di applicazione delle misure emergenziali previste in caso di superamento dei valori PM10.

AUTORIZZATO SU SOIA IL DISSECCANTE SPOTLIGHT PLUS

*Velocizza la maturazione di foglie, stelo e baccelli, rappresentando un aiuto per la naturale senescenza della soia. **Spotlight® Plus**, un prodotto ad azione erbicida a base di carfentrazone-etile (molecola appartenente alla famiglia dei triazolinoni) sviluppato dalla società FMC, **ha ottenuto la deroga per l'utilizzo di emergenza su soia a partire dal 7 ottobre 2024.***

Tempi e dosi di impiego su soia

Il prodotto, attivo esclusivamente per contatto, va utilizzato in pre-raccolta a BBCH 85-89, quando almeno il 50% dei baccelli sono maturi fino alla completa maturazione. Il dosaggio di utilizzo è 1 litro/ha in 300-600 litri d'acqua, assicurando un'accurata e uniforme distribuzione e una adeguata penetrazione del prodotto nella vegetazione. È consentita una sola applicazione per ciclo colturale. L'azione dissecante del prodotto velocizza la naturale senescenza di foglie, stelo e baccelli della soia, agevolando la successiva raccolta.

Su cultivar molto vigorose, su semine ritardate o con andamenti climatici che non favoriscono la naturale senescenza, l'applicazione di Spotlight® Plus agevola un più rapido disseccamento. Ricordiamo che Spotlight® Plus viene già utilizzato come erbicida su vivai di piante arbustive e arboree, vite, fruttiferi (melo, pero, susino, kiwi, pesco), agrumi, nocciolo e olivo.

Un erbicida per colture arboree

In questo caso Spotlight® Plus è impiegabile in miscela con altri erbicidi (totali, sistemici o di contatto) che ne completano lo spettro d'azione, ed è attivo nei confronti di alcune importanti infestanti che non sono adeguatamente controllate dai prodotti sistemici (glifosate), quali vilucchio (*Convolvulus arvensis*), malva (*Malva sylvestris*), porcellana (*Portulaca oleracea*), acetosella (*Oxalis acetosella*), menta (*Mentha piperita*), erba morella (*Solanum nigrum*), ortica (*Urtica dioica*), coniza (*Conyza canadensis* e *bonariensis*) allo stadio di rosetta, grespino (*Sonchus spp.*), attaccamano (*Galium aparine*), amaranto (*Amaranthus spp.*), carota selvatica (*Daucus carota*), erodio (*Erodium spp.*). Infine, può essere impiegato come dissecante in pre-raccolta della patata e come spollonante su vite, kiwi, olivo, pesco, susino, melo, pero, agrumi.

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 2024: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE IN UN NUOVO DOCUMENTO AGEA

Pubblicata una nuova circolare Agea inerente all'applicazione dei provvedimenti relativi alla Condizionalità "rafforzata" per l'anno 2024. Il documento riepiloga, in maniera estremamente dettagliata ed esaustiva, la normativa di riferimento e i settori di condizionalità, nonché definisce le regole da applicare per quel che riguarda: estrazione del campione, effettuazione dei controlli e applicazione delle sanzioni.

Il documento si apre con un approfondito quadro sulla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e, considerate le numerose modifiche occorse tra il 2023 e il 2024 alla materia in esame, riepiloga in un'unica tabella (da pagina 10 a pagina 13) i principali regolamenti comunitari e decreti ministeriali che la definiscono.

La circolare è suddivisa nei seguenti **5 capitoli**:

1. Definizioni;
2. Settori di Condizionalità rafforzata;
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
5. Definizione del meccanismo di calcolo di riduzioni ed esclusioni.

Ci sono poi **8 allegati** che completano il quadro del **sistema di controllo della condizionalità**, e definiscono:

1. Criteri di rischio ponderati;
2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità;
3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP;
4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche;
5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 5);
6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
7. Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari;
8. Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7.

Capitolo 2: "Settori di Condizionalità rafforzata"

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 **organizza** i criteri di gestione obbligatori (**CGO**) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (**BCAA**) in **"settori di condizionalità"** (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali:

- "clima e ambiente";
- "salute pubblica e salute delle piante";
- "benessere degli animali".

(di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115), e li **suddivide** a loro volta per **"temi principali"**. Successivamente, i Regolamenti comunitari (UE) nn. 2024/587 del 14.02.2024, 2024/1235 del 12.03.2024 e il 2024/1468 del 24.05.2024 hanno introdotto alcune modifiche che hanno integrato le indicazioni del suddetto Regolamento. Agea ha quindi predisposto una **tabella riepilogativa** (disponibile da pagina 22 a pagina 27) in cui vengono riepilogati, per ogni settore e tema principale, gli obblighi e i divieti relativamente ai **CGO** e le **BCAA che il beneficiario è**

tenuto a rispettare, in funzione delle condizioni applicabili all'azienda agricola e dell'attività agricola svolta, per la **campagna 2024**.

Capitolo 3: “Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio”

Viene qui definita la percentuale minima di controlli dell'1% dei beneficiari che è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente. La percentuale minima del campione selezionato per gli impegni stabiliti deve essere raggiunta a livello di ciascun Criterio o Norma o gruppo di Criteri o Norme. Per quel che riguarda i campioni, conterranno una quota selezionata in modo casuale tra il 20% e il 25% della popolazione di condizionalità. Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supererà il 25%. Relativamente ai controlli delegati ai Servizi veterinari regionali in materia di sicurezza alimentare e benessere animale, la percentuale minima è pari all'1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità per i CGO corrispondenti. Si stabilisce inoltre che, al fine di definire il campione per i controlli in loco, occorre applicare un'analisi del rischio che tenga conto della struttura dell'azienda agricola e applicarvi i fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza, come definito nell'Allegato 1 della circolare (disponibile QUI).

Capitolo 4: “Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione”

In questo capitolo, **per ogni Criterio o Norma** applicabile per la campagna controlli 2024, vengono descritti:

- la **base giuridica** nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le **condizioni di applicazione** di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità;
- gli **impegni** a carico dell'agricoltore;
- gli **indici di verifica** per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le **infrazioni** agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (**Portata, Gravità e Durata**) **nei casi di infrazione**, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'**ambito di applicazione dei requisiti** è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come **base per i calcoli** del parametro di portata delle inadempienze è la **SAU aziendale**.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio.

Capitolo 5: “Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni”

Dal punto di vista normativo, il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE): n. 2021/2115, articoli 12 e 13; n. 2021/2116, articoli da 83 a 86; n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11; e nei decreti: D. lgs del 17 marzo 2023 n.42 e ss.mm.ii. e D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

In funzione della **natura delle infrazioni**, esse sono state suddivise in:

- non intenzionali;

- intenzionali.

Tra le **infrazioni non intenzionali** troviamo:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze **insignificanti** (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- **non gravi** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
- le infrazioni **gravi** o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere **considerata reiterata** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

1. sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
2. il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;
3. nel caso di presenza di più reiterazioni (non intenzionali) negli anni precedenti al 2023, considerato il passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027, il 2023 si considera come prima reiterazione 1. Tale regola non si applica alle infrazioni intenzionali per cui si continua la progressione della reiterazione.

Il capitolo prosegue poi con la descrizione delle procedure per il **calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti** a carico dei beneficiari, in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

Per conoscere ed approfondire tutti i dettagli, è disponibile [QUI](#) il testo completo del documento.

--

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Piano Apistico di Regione Lombardia:** L'intervento mira a sostenere investimenti a beneficio delle aziende apistiche - Termine invio domande 31/10/2024.
- **Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori:** contributo a **fondo perduto** per giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - Termine invio domande 16/01/2025.
- **Intervento SRD03 Investimenti per la diversificazione della attività:** contributo a fondo perduto per sviluppare attività agrituristiche, educativo/didattiche, turistico/ricreative - Termine invio domande 31/03/2025.
- **Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole:** contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - Termine invio domande 08/09/2025.
- **Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali:** un Finanziamento a tasso agevolato a copertura fino al 60% dell'investimento e un Contributo nel limite massimo del 10% - aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre il 31/12/2027.
- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico.
- **Ismea generazione terra:** concessione di un mutuo agevolato per l'acquisto di un terreno da parte di un giovane agricoltore o un giovane startupper - Invio domande 30/10/2024.

BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- **Intervento SRD02** – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale: Contributo a fondo perduto per investimenti finalizzati al potenziamento delle performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti
- **ISMEA** - Bando Investimenti innovativi: contributo per spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature legati all'incremento della produttività con sistemi tecnologici avanzati.
- **PARCO AGRISOLARE:** Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo.

Comisag Scarl
Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri